

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO <i>per l'istituzione del</i> CANONE DI CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE <i>adottato ai sensi del</i> Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, successive integrazioni e modifiche - Titolo III°, Art.li 52 e 63
<i>Approvato con delib. C.C. n° 106 del 16/12/1999</i>
<i>Modificato con delib. C.C. n° 25 del 24/03/2000</i>
<i>Modificato con delib. C.C. n° 81 del 10/11/2000</i>
<i>Modificato con delib. C.C. n° 81 del 22/11/2001</i>
<i>Modificato con delib. C.C. n° 64 del 19/07/2002</i>
<i>Modificato con delibera C.C. n°28 dell'8.4.2005</i>
<i>Modificato con delibera C.C. n. 83 del 20/10/2006</i>
<i>Modificato con delibera C.C. n° 94 del 26/10/2007</i>
<i>Modificato con delibera C.C. n° 77 del 23/7/2010</i>
<i>Modificato con delibera C.C. n° 110 del 25 novembre 2010</i>
<i>Modificato con delibera C.C. n. 27 del 10 aprile 2014</i>

CAPO I

Disposizioni generali
Delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 1

- Istituzione del Canone per l'occupazione di Spazi ed Aree
Pubbliche -

Il Comune di SETTIMO TORINESE, ai sensi dell'Art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito della propria potestà impositiva, come ivi definita ed in virtù dei disposti dell'Art. 63 del medesimo D.Lgs., istituisce a far data dal 1 gennaio 2000, il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, come definito nel presente Regolamento e di conseguenza abolisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/93 e all'art. 5 della Legge n. 281/70.

Art. 2

- Regolamento -

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, e Legge 27.12.1997 n. 449, nonché ai sensi dell'Art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione del canone secondo le disposizioni contenute nel citato art. 52 e nel successivo art. 63 del medesimo D.Lgs. 446/97.

Art. 3

- Definizione di occupazione di spazi od aree pubbliche -

1. Per occupazione si intende ogni fatto che costituisca una utilizzazione particolare degli spazi ed aree pubbliche, come definite al successivo art. 4, per effetto di concessione ad occupare porzioni di suolo ovvero di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, con esclusione totale o parziale della collettività dal godimento del bene stesso.

2. Sono parimenti soggette al pagamento di un importo equivalente al canone, le occupazioni prive di atto di concessione, e quindi abusive, con le particolarità e le norme per l'assolvimento e sanzionatorie previste ai successivi artt. 29 e 30 del presente Regolamento.

3. Non rientrano nella definizione di occupazione onerose di spazi ed aree pubbliche, ai fini del presente Regolamento

A) gli utilizzi di suolo pubblico motivati da finalità coincidenti con quelle del Comune, che sono di seguito elencate:

- a) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi pubblici che la Legge riserva in via esclusiva al Comune, pure se gestiti da terzi concessionari, salvo quanto diversamente disciplinato;
- b) Occupazioni realizzate nell'ambito di lavori appaltati dall'Ente e da Società controllate dallo stesso, per le superfici strettamente necessarie all'opera da realizzarsi, pur se affidate in appalto a privati;
- c) Occupazioni realizzate nell'ambito di servizi di autotrasporto pubblico in concessione, nella misura necessaria allo svolgimento del servizio, pur se affidati in concessione a soggetti diversi dal Comune.
- d) Occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative promosse dall'Ente o sue emanazioni anche se gestite da associazioni appartenenti alle consulte culturali o sportive.

Gli utilizzi di suolo pubblico, nell'ambito delle tipologie di cui alle precedenti lettere a, b, c, e d, non sottostanno all'obbligo di specifico atto amministrativo di concessione di spazi ed aree pubbliche.

Gli atti amministrativi che disciplinano lo svolgimento di tali attività dovranno indicare chiaramente le modalità di utilizzo del suolo pubblico, contenendo gli elementi caratterizzanti la concessione degli spazi ed aree pubbliche interessati.

Tutte le superfici utilizzate all'infuori di quelle previste negli atti amministrativi di appalto o concessione dei servizi, saranno considerate, come Occupazioni di spazi ed aree pubbliche e sottoposte al presente Regolamento, con obbligo di concessione ed assolvimento del relativo canone.

B) gli utilizzi di suolo pubblico che comportano una sottrazione marginale delle aree assegnate in quanto il sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo delle stesse è minimo e nel contempo il beneficio economico ritraibile dall'occupazione viene ritenuto scarsamente significativo e quindi difficilmente quantificabile. Tali utilizzi sono di seguito riportati:

- a) Occupazioni con passi carrabili e pedonali;

- b) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con tende fisse o retrattili, insegne, targhe, tettoie sugli ingressi, allacci alla rete fognaria comunale;
- c) Occupazioni con griglie, vetrocemento, intercapedini e simili;
- d) Occupazioni con elementi di arredo urbano, zerbini, passatoie, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade e altri corpi illuminanti;
- e) Occupazioni con attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti collocate in idonee aree di ricovero, secondo le modalità stabilite dal vigente "Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti";
- f) Occupazioni complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm 4.

La realizzazione dei passi carrabili di cui al precedente comma 3. punto B) lettera a) per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade comunali è consentita previo il rilascio di autorizzazione edilizia nel caso che questi vengano realizzati separatamente dal fabbricato principale ovvero a seguito di rilascio della concessione edilizia qualora il passo carrabile venga realizzato contestualmente al fabbricato principale.

Contestualmente verrà rilasciata l'autorizzazione prevista dall'art. 22 del Decreto Legislativo 285/92.

Le occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione delle aree di ricovero dei contenitori per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3 lettera B) punto e), dovranno essere oggetto di specifica istanza di concessione da parte dei titolari (come identificati nel vigente regolamento Comunale per la disciplina dello smaltimento rifiuti) delle utenze domestiche che necessitano dello stesso, con le modalità di cui al successivo Art.7.

4. Nel caso di occupazioni di cui al comma 3 del presente articolo che interessino la rete delle strade, vie o piazze e le loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. 285/92, è comunque necessaria l'autorizzazione di cui al Titolo II, Capo I, del medesimo Decreto Legislativo.

Art. 4 **- Oggetto del canone -**

1. Sono soggette ad obbligo della concessione, e quindi all'assolvimento del canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Visti i disposti dell'Art. 824 del Codice Civile, rientrano, in ogni caso, nelle aree soggette a concessione i pubblici mercati, attrezzati o meno.

3. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio, in uno dei seguenti modi, come previsti dalla Legge:

- a) per atto traslativo di proprietà o uso, tra il privato possessore e l'Ente pubblico ovvero a seguito di procedura espropriativa;

- b) per patto intervenuto, anche in sede di concessione edilizia, o precedentemente, tra il Comune ed il privato possessore;
- c) per volontaria devoluzione, anche implicita, dell'area da parte del privato alla comunità indeterminata dei cittadini del Comune;
- d) per usucapione.

In ogni caso non sono soggette all'obbligo di concessione gli utilizzi particolari del bene sottoposto a servitù pubblica, se tali utilizzi sono sorti prima della costituzione della servitù.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alle Provincie ed al demanio statale, che sottostanno alle specifiche normative in materia.

5. Avendo il Comune una popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'obbligo della concessione, con il relativo assolvimento del canone, sussiste anche per le occupazioni insistenti su tratti di strada, anche appartenenti ad altri Enti proprietari, che attraversano centri abitati individuabili ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Non sono assoggettate al canone le aree appartenenti al patrimonio disponibile comunale (ad esempio: l'area polivalente di Piazza Freidano disciplinata con delibera di C.C. n. 30 del 13.3.1998).

Art. 5

- Occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo -

1. Le occupazioni soggette all'obbligo di concessione possono sostanziarsi in occupazione di aree di superfici pubbliche o di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

2. Se le occupazioni godono di particolari servizi, l'applicazione del canone di concessione non esclude l'applicazione di canoni per l'utilizzo di detti servizi.

3. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'eventuale importo di altri canoni previsti da disposizioni di Legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

4. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, festoni pubblicitari ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico è necessario ottenere la concessione comunale.

5. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori ecc.

Art. 6

- Soggetti passivi -

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante abusivo, come individuato nel Verbale della Vigilanza Urbana o di altro pubblico ufficiale autorizzato alla constatazione dell'abuso, in relazione alla superficie ed ai tempi indicati nella Concessione, ovvero alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale nel caso di occupazioni abusive od eccedenti, in superficie o tempi, rispetto al contenuto della concessione, risultanti dal verbale di constatazione (*di cui al successivo art. 29*).

2. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà.

3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

CAPO II
Concessioni ed Autorizzazioni
Art. 7
- Obbligo della Concessione -

1. Fatto salvo quanto stabilito all'Art. 3, c. 3 del presente Regolamento, chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda indirizzandola:
- a) All'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, se la richiesta riguarda strade, vie o piazze ovvero loro pertinenze (a titolo esemplificativo marciapiedi od aree di sosta);
 - b) Al Comune, se la richiesta riguarda tutte le altre aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, giardini, parchi o aree mercatali, *nonché quelle riguardanti le occupazioni gratuite di suolo pubblico per la realizzazione delle aree di ricovero dei contenitori per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, di cui al precedente Art. 3, comma 3. lettera B), punto e);*

Il dirigente dell'Ufficio competente provvederà a raccogliere i pareri che si rendano necessari.

1. bis. Le richieste di autorizzazione, comunque indirizzate, che pervengano al Comune sono inoltrate all'Organo competente.

I termini di cui agli Articoli 9, 10 e 12 decorrono dalla data di pervenimento al protocollo.

2. Le concessioni hanno sempre forma scritta, tranne quelle relative alle occupazioni in aree di mercato o di fiera come previste al successivo articolo 17.

3. Le concessioni sono sempre accordate dall'Amministrazione comunale e dai suoi organi senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato il Comune ed i suoi organi da qualsiasi responsabilità.

4. *Non sono soggette a concessione le occupazioni:*

- effettuate con autovetture private su aree di parcheggio, come definite dall'Art. 7, lett. e) ed f) del D.Lgs. 285/92;
- effettuate per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico delle merci, sulle aree appositamente a ciò destinate e negli orari individuati dal Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada. Nel caso il diritto di carico e scarico delle merci fosse concesso nominativamente, l'occupazione relativa comporterebbe di converso l'obbligo di concessione;
- effettuate negli spazi di soprassuolo pubblico, che, riguardando i fronti degli edifici o loro pertinenze, siano state oggetto di concessione o autorizzazione edilizia;
- effettuate negli spazi sottostanti il suolo pubblico, che abbiano il solo scopo di dare aria e luce a locali sottostanti il piano stradale, sempre che la loro realizzazione risulti dalla concessione edificatoria dell'edificio;
- effettuate negli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico relative ad allacci ad impianti di pubblico servizio, in quanto, ove prevista, la relativa concessione è rilasciata all'Ente erogatore dei pubblici servizi.

5. Le concessioni di suolo di cui alle seguenti casistiche sono non onerose e si intendono rilasciate tacitamente, qualora il Comando di Polizia Municipale non comunichi diniego scritto entro quattro giorni dalla loro presentazione:

- a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;

I soggetti promotori di tali iniziative non possono richiedere in modo continuativo e con gli stessi orari lo stesso spazio. Limitatamente agli spazi mercatali, tale richiesta non può superare il limite massimo di 4 ore e deve essere prevista una rotazione degli spazi stessi in presenza di più domande.

- b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. Occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi e pareti di durata non superiore a 12 ore, non reiterate nei giorni successivi;
- c) Occupazioni con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore, non reiterate nei giorni successivi.

Per queste occupazioni deve essere preventivamente inoltrata una istanza alla Polizia Municipale, 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'occupazione. Il Comando di Polizia Municipale, inoltrerà la comunicazione agli altri uffici ed organi comunali per consentire le necessarie verifiche.

Nel caso di richieste di occupazione relative al punto a) in cui la durata risulti superiore alle 24 ore la richiesta verrà valutata dagli uffici competenti in base alla disponibilità degli spazi. In ogni caso la singola richiesta non potrà essere riferita a più di 5 giornate sia consecutive che non consecutive.

Qualora l'occupazione per cui viene presentata istanza si prolunghi nello stesso sito oltre le 12 ore, la stessa verrà considerata a titolo oneroso dal secondo giorno di occupazione.

6. Nel caso in cui sia prevista comunicazione alla Polizia Municipale per adempimenti previsti dal T.U.L.P.S., tale comunicazione vale anche come richiesta di occupazione suolo pubblico.

7. Sono soggette ad obbligo di concessione le occupazioni di suolo pubblico, richieste per l'esercizio di attività tese a procurare un vantaggio economico o patrimoniale al concessionario dell'occupazione.

Art. 8

Durata della Concessione -

—
—

1. Le concessioni sono suddivise, in relazione alla durata dell'occupazione richiesta, in concessioni per le occupazioni permanenti, quando il periodo concesso è almeno pari all'anno, e concessioni per le occupazioni temporanee, quando il periodo concesso è inferiore all'anno.

2. ABROGATO

2. Le concessioni permanenti, hanno durata minima di 12 mesi, e durata massima di anni 20

3 Le concessioni temporanee, hanno durata inferiore ai 365 giorni, iniziano dalla data indicata nell'atto di concessione e scadono il giorno indicato nel medesimo atto, i giorni di inizio e fine sono compresi.

4 La durata di tutti i tipi di concessione per i dehors dei pubblici esercizi e dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto è fissata dal Regolamento Comunale per l'Allestimento dei Dehors.

5 Le concessioni temporanee per l'utilizzo di aree comunali non edificabili, ai sensi delle norme di attuazione del P.R.G.C., potranno avere una durata massima di anni 2. Le aree in concessione potranno essere delimitate esclusivamente con recinzioni leggere.

6. Le occupazioni con ponteggi o steccati relativamente ad attività edilizie, le concessioni per tutte le tipologie di dehors dei pubblici esercizi, dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto e quelle su aree comunali non edificabili, sono tariffariamente equiparate a quelle temporanee anche se di durata pari o superiore a 365 giorni.

Art. 9

- Modalità di richiesta delle concessioni -

1) La richiesta di concessione, ai sensi del precedente Articolo 7, va presentata, salvo quanto disposto dall'Art. 12, con congruo anticipo. Di norma 30 giorni prima dell'inizio per le occupazioni permanenti e 10 giorni per quelle temporanee.

2. Nella domanda redatta, in conformità al contenuto dei moduli messi a disposizione dal Comune, in carta legale, il soggetto richiedente dovrà indicare, a pena di inaccogliabilità:

- il proprio nominativo, se società la ragione sociale e il legale rappresentante;
- la propria residenza o domicilio, completi di recapito telefonico e fax, se posseduto;
- Luogo e Data di Nascita ed il Codice Fiscale;
- l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si intende occupare;
- la precisa quantificazione metrica delle superfici richieste;
- la precisa indicazione del periodo richiesto, con indicazione della data di inizio e, nel caso di occupazioni temporanee, della data di fine periodo;
- la precisa indicazione delle modalità di occupazione, con indicato se con strutture fisse o mobili, la descrizione delle strutture utilizzate;
- la precisa indicazione dell'attività per la quale è richiesta l'occupazione;
- la dichiarazione di non essere interdetto a contrarre obbligazioni e di impegnarsi al versamento del canone dovuto, come risultante dall'applicazione del Regolamento Comunale ed alle scadenze da questo prescritte;
- l'impegno a sostenere le eventuali spese di sopralluogo ed istruttoria di cui al successivo Articolo 15;
- l'impegno a rispettare le prescrizioni tecniche, urbanistiche e le accortezze di realizzazione dell'occupazione, impartite con la concessione.

3. Nella medesima domanda, regolarmente sottoscritta, sarà dato atto di essere a conoscenza dei contenuti del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni dei Regolamenti comunali interessati, sollevando espressamente il Comune da ogni responsabilità in relazione a danni verso terzi derivanti dalla concessione, a pena di inammissibilità.

4. La domanda, deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica, e consegnata o spedita per posta raccomandata:

- a) All'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, se la richiesta riguarda strade, vie o piazze ovvero loro pertinenze (a titolo esemplificativo marciapiedi od aree di sosta);
- b) Al Comune, se la richiesta riguarda tutte le altre aree pubbliche, quali, a titolo esemplificativo, giardini, parchi o aree mercatali.

5. Gli organi del Comune competenti, qualora la normativa vigente richieda documentazione suppletiva, non allegata alla richiesta, che non sia in possesso di Uffici comunali, faranno pervenire al richiedente, per iscritto od a mezzo fax, apposito invito.
6. Per le concessioni di suolo pubblico relative ai dehors dei pubblici esercizi e dei laboratori artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto dovrà essere rispettato quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'allestimento dei Dehors.

Art. 10

- Modalità di rilascio delle concessioni -

1. Per le occupazioni che riguardano la rete viaria gestita dalla ASM SpA e le sue pertinenze, come definite dal D.Lgs. 285/92, la concessione ad occupare il suolo pubblico è rilasciata dal Responsabile designato dall'Azienda, con esclusione della fattispecie di cui al precedente Art. 3, comma 3, lettera B) punto e). Il nominativo del Funzionario designato è comunicato dall'Azienda al Comune, insieme ai nominativi degli eventuali altri delegati appartenenti al personale dell'Azienda.

1-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico che non riguardino la rete viaria, la concessione è rilasciata dal:

Settore Ambiente e Territorio:

- Occupazioni permanenti relative ad autorizzazioni o concessioni rilasciate dal settore stesso.
- realizzazione delle aree di ricovero dei contenitori per l'effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani
- Cartelli con misure variabili

Polizia Municipale:

- Occupazioni con steccati per traslochi oltre le 12 ore, sosta con mezzi di tipo "betoncar", ecc.
- Occupazioni da parte di associazioni varie per attività senza scopo di lucro, per durata superiore alle 24 ore.

Servizio Sviluppo Economico:

- Dehors e occupazioni similari funzionali allo svolgimento dell'attività esercitata (es. chioschi).
- Occupazioni su area mercatale
- Spettacoli viaggianti
- Fiere e mostre mercato
- Impianti pubblicitari

1. Secondo le competenze di cui ai commi 1 e 1-bis, Il Responsabile dell'ASM SpA od Il Direttore del Settore, nel rispetto delle procedure previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modifiche ed integrazioni, individua il dipendente responsabile del procedimento, il quale svolge l'istruttoria, raccogliendo i pareri necessari presso gli altri Uffici Comunali, e predispone la concessione.

2. In relazione alle competenze di cui ai commi 1 e 1-bis, la concessione è rilasciata dal Responsabile dell'ASM SpA, o dal Direttore del Settore Comunale o loro delegati, entro 30 giorni.

4. L'atto di concessione deve essere ritirato, prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione e comunque la concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro
5. Il mancato ritiro dell'atto di concessione entro 7 giorni da quello indicato come data di inizio dell'occupazione equivale ad abbandono della richiesta di occupazione e comporta, in assenza dell'atto di rinuncia, l'incameramento della eventuale cauzione prestata. Il Canone relativo all'occupazione resta dovuto per i sette giorni durante i quali l'area è stata potenzialmente sottratta ad altri utilizzatori.
In caso di concessioni richieste per un periodo inferiore a sette giorni, il canone dovuto sarà calcolato tenendo conto del periodo richiesto.
6. Ove peraltro l'interessato dimostri che il mancato tempestivo ritiro dell'atto è dipeso da cause di forza maggiore o da gravi motivi, la concessione ad occupare suolo pubblico può essere ugualmente rilasciata anche a sanatoria.
7. La richiesta si intende accolta per le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 7 comma 5 a seguito di comunicazione scritta all'Ufficio competente da darsi almeno 7 giorni prima dell'occupazione per la verifica del caso, salvo motivato diniego da parte dell'ufficio.
8. Ove pervengano al Comune richieste di concessione per la medesima area per periodi e superfici coincidenti, avrà prevalenza la domanda presentata prima, in caso di spedizione per posta farà fede il timbro postale di spedizione.
9. A conclusione dell'istruttoria il Comune farà pervenire al concessionario, anche per le vie brevi, telefono o fax, apposita comunicazione contenente la quantificazione del canone e l'invito a presentarsi per il ritiro della concessione o, in caso di diniego, le motivazioni che non hanno reso possibile la concessione.
10. La concessione verrà rilasciata solo previa dimostrazione del versamento del canone o della rata del canone dovuta. Il responsabile del procedimento di rilascio della concessione trattiene l'attestazione del versamento su conto corrente postale o fotocopia delle quietanza del pagamento in tesoreria o ricevuta del versamento effettuato con le altre modalità individuate dall'organo comunale competente.

Art. 11

- Contenuto dell'atto di concessione -

1. La concessione dovrà obbligatoriamente contenere :
 - indicazione del titolare della concessione, del suo domicilio, residenza o sede legale, se società del legale rappresentante, luogo e data di nascita e codice fiscale;
 - precisa individuazione dell'area pubblica interessata, con riferimenti toponomastici inequivocabili;
 - precisa indicazione della entità in metri quadri della occupazione;
 - precisa indicazione della data di inizio della occupazione e della sua durata, per le occupazioni temporanee dovrà indicarsi la data di rimozione dell'occupazione;
 - precisa indicazione del tipo di attività svolta;
 - indicazione delle modalità di occupazione, dei manufatti od attrezzature utilizzate, della durata di utilizzo durante il giorno;
 - precisa indicazione della tariffa di canone applicata ai sensi del successivo capo III° del presente Regolamento;
 - precisa indicazione del canone per la concessione per il periodo concesso e del corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti;

- precisa indicazione dei termini di pagamento per le concessioni a carattere permanente, o della scadenza delle rate, per i canoni rateizzati, ai sensi del successivo art. 28;
- indicazione delle penalità e delle spese di ripristino ai sensi del successivo Articolo 30-bis, in caso di inosservanza all'obbligo di ripristino.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del Concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
- con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Resta a carico del Concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

2. All'atto del ritiro della concessione il richiedente sottoscriverà, sulla copia della medesima, l'impegno al rispetto delle prescrizioni ivi contenute, nonché alle normative in vigore.

Art. 12

- Occupazioni d'urgenza-

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata anche senza concessione, dandone immediata comunicazione al comando della Polizia Municipale ed all'Ufficio Manutenzioni Urbane dell'ASM, via fax o con telegramma, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni tecniche necessarie.

2. L'interessato deve comunque presentare domanda di occupazione e di autorizzazione ai lavori entro il giorno lavorativo successivo e la relativa concessione è rilasciata in sanatoria.

3. Gli Uffici Comunali e dell'Azienda provvedono ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori.

4. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità.

5. La concessione verrà rilasciata, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa.

Art. 13

- Occupazioni abusive-

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o la comunicazione alla Polizia Municipale, nei termini previsti dall'art. 7, sono considerate abusive.

2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione, sia in ordine alla durata, localizzazione ed estensione dell'occupazione, sia relative alle modalità di realizzazione dell'occupazione sia alle eventuali manomissioni del suolo pubblico;

- che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della concessione medesima;
 - le occupazioni d'urgenza per le quali non sia stata ritirata la concessione e pagato il canone entro 7 giorni dalla comunicazione dell'emissione della concessione stessa;
 - le occupazioni effettuate con la procedura d'urgenza di cui all'Art. 12, che, dopo accertamento dei competenti settori del Comune e di ASM, non rivestano i caratteri di improrogabilità previsti dal medesimo Articolo.
3. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo.
4. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero, oltre alle sanzioni di cui all'art. 30, a quelle previste dal Decreto Legislativo 285/92, s.m.i. ed alle penalità di cui al successivo Art. 30-bis.
5. L'ordine di rimozione di cui al comma 3 ed i successivi adempimenti di cui al comma 4, sono di competenza dell'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA se l'abuso riguarda la rete viaria e sue pertinenze.

Art. 14

- Occupazioni per esecuzione lavori comportanti manomissione di suolo pubblico-

1. Quando sono previsti lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico la concessione di occupazione, qualora richiesta, dovrà essere rilasciata congiuntamente alla autorizzazione ai lavori.
2. Nella concessione saranno impartite le istruzioni per i lavori da eseguirsi, secondo le linee guida descritte nei commi che seguono.
3. La competenza a fissare le prescrizioni tecniche spetta:
- alla Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, per i lavori da eseguirsi sulla rete viaria e pertinenze della Città di Settimo Torinese;
 - agli Uffici Comunali per tutti gli altri lavori.
4. Il ripristino provvisorio dello stato dei luoghi deve essere eseguito a cura e spese di chi ha eseguito i lavori, il quale resta responsabile dell'area concessa sino al ripristino definitivo a norma del comma 5 o, in ogni caso, sino a un termine massimo non superiore a trenta giorni naturali e consecutivi dall'esecuzione del ripristino provvisorio salvo diverse indicazioni contenute nell'atto di concessione. Con ciò resta a suo carico la provvista e la manutenzione della necessaria segnaletica stradale, dei cartelli di avviso ed indicazione di pericolo, sollevando il Comune e l'ASM SpA di ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori effettuati.
5. il ripristino definitivo dello stato dei luoghi sarà eseguito dall'Azienda Sviluppo Multiservizi, a spese del titolare della concessione di occupazione, secondo il prezzario predisposto dalla stessa Azienda e approvato dall'Amministrazione Comunale. I prezzi non dovranno essere in ogni caso superiori a quelli praticati correntemente sul mercato.
6. In caso di occupazioni effettuate da Enti e Società di erogazione di pubblici servizi a rete, le prescrizioni di effettuazione dei lavori e le modalità di determinazione e corresponsione dei corrispettivi dovuti per le attività di ripristino definitivo potranno

essere preventivamente concordati a mezzo di disciplinare bilaterale con le stesse società, rivedibile di anno in anno, previa comunicazione scritta da inviare almeno 3 mesi prima della scadenza degli accordi. In tal caso ASM SpA agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale. Gli accordi dovranno comunque rispettare le condizioni di Legge e Regolamento, vigenti in Settimo Torinese, anche se adottati successivamente.

7. Eventuali danni all'area pubblica che rendano più costoso rispetto al preventivato il ripristino della stessa, saranno comunicati –a mezzo raccomandata– al titolare della concessione ad occupare di suolo pubblico, il quale dovrà provvedere alla rifusione del maggior danno.

8. Per la riscossione delle somme dovute in dipendenza delle norme del presente articolo, il Comune o l'ASM potrà rivalersi sulle somme depositate a titolo di cauzione, di cui al successivo Articolo 16, previa notifica di ingiunzione. Qualora il deposito cauzionale non copra integralmente il valore dei crediti del Comune o di ASM, le somme dovute saranno rimosse sempre ricorrendo alla emissione di ingiunzione, previa contestazione scritta dei danni subiti dall'area pubblica.

9. Il personale dell'Azienda Sviluppo Multiservizi e del Comune potranno richiedere i documenti di trasporto dei materiali utilizzati e dei materiali di risulta, nonché effettuare tutti i controlli ritenuti necessari sui cantieri aperti nel territorio della Città di Settimo Torinese.

10. Il Comune o l'ASM SpA, notificheranno a mezzo di raccomandata al concessionario del suolo pubblico, la contestazione delle eventuali irregolarità di effettuazione dei lavori, nelle forme di cui all'Art. 13, commi 3, 4 e 5 del presente Regolamento. Il mancato adeguamento alle prescrizioni impartite comporta l'abusività dell'occupazione.

Art. 15

- Spese di istruttoria e sopralluogo-

1. Qualora, per il rilascio della concessione, si rendano necessari specifici interventi e sopralluoghi di carattere straordinario, le eventuali spese sostenute dal Comune o da ASM SpA, quantificate dal competente settore, saranno interamente poste a carico del richiedente la concessione.

2. Le spese di sopralluogo, qualora rese necessarie e quantificate ai sensi del comma 1, sono dovute anche in caso di rinuncia all'occupazione, ed in caso di mancato versamento si provvederà a mezzo di ingiunzione, previa notifica di diffida a mezzo raccomandata.

Art. 16

- Deposito cauzionale -

1. In tutti i casi in cui l'occupazione possa arrecare pregiudizio al suolo pubblico od ai manufatti, all'atto del rilascio sarà richiesto un deposito cauzionale pari al 50% del canone liquidato per l'occupazione, con un minimo di Euro 250,00.

2. In caso la concessione ad occupare sia rilasciata per l'effettuazione di lavori stradali e/o scavi, il rilascio della concessione è subordinato alla prestazione di una cauzione come di seguito quantificata, in relazione alla superficie occupata:

da mq. 1 a mq. 25	Euro 250,00
da mq. 26 a mq. 50	Euro 500,00

da mq. 51 a mq. 100	Euro 1.000,00
da mq. 101 a mq. 500	Euro 2.000,00
oltre mq. 500	Euro 3.500,00

3. In caso i lavori siano richiesti da parte di Aziende od Enti di erogazione di servizi a rete, che abbiano in essere rapporti convenzionali ai sensi dell'Art. 14, comma 6, del presente Regolamento, la prestazione della cauzione potrà essere effettuata, complessivamente per tutti i lavori, con polizza fideiussoria o fideiussione bancaria in favore dell'ASM SpA, per un importo non inferiore a 5.000,00 Euro, sino a svincolo.

4. La cauzione è prestata, nelle forme di Legge, in favore del Comune o dell'ASM SpA, a garanzia degli obblighi derivanti dalle prescrizioni della concessione, sino alla realizzazione del ripristino dell'area concessa. Lo svincolo avverrà solo dopo verifica dell'area, effettuata dal personale incaricato del Comune o di ASM SpA. In caso di escussione ai sensi del successivo comma 5), prima dello svincolo, è fatto obbligo al titolare della concessione di suolo pubblico di ripristinare la garanzia, pena la decadenza della concessione stessa.

5. L'escussione della cauzione avverrà a mezzo notifica della contestazione delle inadempienze e contemporanea ingiunzione di pagamento.

Art. 17

Occupazioni in aree di mercato –

1. Le nuove concessioni per l'occupazione di aree destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, sono rilasciate contestualmente alle nuove autorizzazioni commerciali di cui all'art. 28, primo comma, lett. A), del Dlgs. 31/3/1998 n. 114.

2. Le concessioni di occupazione nelle aree di mercato, attrezzate o meno, rilasciate ai soggetti di cui all'Art. 1, c. 2, lett. A e b della Legge 112/91, hanno durata decennale, come disposto dall'Art. 3, c. 8 della medesima Legge, e sono tariffariamente equiparate a quelle permanenti, comportino o meno utilizzo di stabili manufatti.

3. L'obbligo della concessione è assolto con il pagamento del canone nelle forme previste al successivo Art. 28, c. 2.1. per le occupazioni in aree di mercato o di fiera attrezzate o meno, che derivino dalla applicazione dei disposti dell'Art 7 c. 5, del Regolamento di attuazione della Legge 28 marzo 1991, n. 112, adottato con DM 4 giugno 1993, n. 248, ovvero da altre normative che prevedano l'assegnazione temporanea di posteggi in area di mercato o fiera a soggetti non concessionari di posteggi negli stessi mercati, sempreché la richiesta di occupazione e l'occupazione stessa avvengano nella medesima giornata.

4. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, a nuovi soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

5. L'Ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico in area mercatale gestisce la riscossione del canone per l'occupazione mediante l'utilizzo di apposite procedure. La riscossione di quanto dovuto per la Tariffa di Igiene Ambientale verrà effettuato dal gestore del servizio stesso sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione Comunale mediante l'utilizzo di apposita procedura.

6. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.

6 Bis Il subingresso nella concessione di suolo pubblico a seguito di cessione dell'autorizzazione di commercio ambulante di tipologia A) corrispondente è consentita esclusivamente nel caso in cui il concessionario abbia corrisposto completamente quanto dovuto per il canone di concessione COSAP e per la tariffa di igiene ambientale nei precedenti 5 anni. Tale condizione dovrà essere dichiarata all'atto della richiesta di subingresso e verificata dal servizio competente.

Eventuali migliorie, ossia ampliamenti del posteggio in concessione, scambi di posteggio tra operatori o spostamenti in posteggi risultanti liberi potranno essere concessi esclusivamente a coloro che risultano in regola con il pagamento del canone COSAP e per la tariffa di igiene ambientale degli ultimi cinque anni.

Nel caso di subingresso per affitto di azienda la concessione di suolo pubblico resterà intestata al cedente che sarà anche responsabile del pagamento del suolo pubblico. Il pagamento della Tariffa di Igiene ambientale dovrà essere effettuato dal gestore della licenza.

7. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative previste nell'art. 28 D.Lgs. 31.3.1998 n. 114 gli operatori senza posto fisso dei mercati cittadini che hanno occupato le aree mercatali, nel corso dell'anno precedente per almeno 25 giorni, possono richiedere una concessione annuale, valida esclusivamente ai fini COSAP, beneficiando delle condizioni tariffarie previste per gli operatori con posti fissi. Il Servizio Sviluppo Economico è tenuto ad informare di tale possibilità tutti gli spuntisti che abbiano superato nel corso dell'anno tale limite. Tale concessione non costituisce presupposto per avanzare alcun diritto al fine di ottenere l'assegnazione definitiva del posto, ma consente esclusivamente di ottenere le agevolazioni COSAP previste per gli ambulanti con posto fisso.

8. Le piazzole delle aree mercatali sono dotate di allaccio alla corrente elettrica. L'Amministrazione Comunale provvede, in proprio o tramite apposite convenzioni con soggetti privati, alla richiesta di rimborso della corrente utilizzata dai singoli operatori. L'importo relativo alla quantità di energia consumata verrà determinato in base alle tipologie di apparecchiature in dotazione ai singoli operatori. D'intesa con le Associazioni di Categoria del commercio su area pubblica e con i rappresentanti delle Commissioni di Mercato verranno stabilite le fasce di consumo a cui fare riferimento. Gli operatori che intendono utilizzare la fornitura di corrente elettrica dovranno fare apposita richiesta al Comune elencando le attrezzature che utilizzano per l'esercizio della loro attività. Verrà rilasciata la relativa autorizzazione.

Il mancato pagamento delle quote dovute per il consumo di energia elettrica puntualmente richieste dall'Amministrazione Comunale viene equiparato al mancato pagamento del canone COSAP e comporterà l'applicazione degli articoli pertinenti del presente regolamento.

E' tassativamente vietato l'utilizzo della corrente elettrica in mancanza di autorizzazione.

Art. 18

– Modalità di rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e traslazione delle concessioni -

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre di ogni anno. Le concessioni

temporanee possono essere rinnovate a richiesta del concessionario che deve pervenire non meno di dieci giorni prima della scadenza della concessione.

1. Le richieste di rinnovo hanno comunque preferenza sulle richieste di nuova occupazione.

2-bis Quando la concessione riguarda aree pubbliche appartenenti alla rete viaria di Settimo Torinese od alle relative pertinenze, le attribuzioni degli Uffici Comunali in ordine alle disposizioni del presente articolo, spettano all'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, la quale adotta anche i provvedimenti di revoca previsti dal presente articolo e si rivolge direttamente ai concessionari per ogni necessità.

3. Il Concessionario può rinunciare, prima del rilascio della concessione alla occupazione richiesta, mediante semplice comunicazione scritta, presentata al Protocollo del Comune ovvero inviata per posta raccomandata. Se la rinuncia interviene dopo il rilascio della concessione per occupazioni permanenti resta acquisito al Comune il canone per il periodo di concessione trascorso. Per le occupazioni temporanee la rinuncia è possibile solo se la comunicazione perviene non meno di 5 giorni prima della data di occupazione.

La rinuncia comporta, in ogni caso, la liberazione effettiva e completa dell'area in questione con la conseguente riliquidazione del canone.

In assenza dell'atto di rinuncia, non si fa luogo a rimborso o riduzione del canone se il mancato utilizzo dell'area dipende da iniziativa del concessionario ed in ogni caso quando non dipenda da iniziative del Comune o dell'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA.

4. Le concessioni possono essere revocate o modificate con provvedimento motivato da interessi pubblici per ragioni di sicurezza, igiene o svolgimento di servizi pubblici primari ovvero nel caso si siano verificate ripetute violazioni degli obblighi del concessionario stabiliti nella concessione e nella norme nazionali e locali interessate.

Dell'inizio del procedimento di revoca o modifica e dell'adozione dello stesso deve esserne data notizia al concessionario.

La revoca della concessione da diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufrutti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

5. Le concessioni possono essere sospese per esecuzione di lavori interessanti opere pubbliche e per esigenze di pubblico servizio, con provvedimento motivato, da comunicarsi con almeno 10 giorni di anticipo sugli effetti del provvedimento stesso, contenente precisa indicazione del periodo previsto per la sospensione.

Nel caso non sia stata individuata una idonea area sostitutiva, la sospensione della concessione da diritto, alla restituzione dei ratei di canone eventualmente pagati e non usufrutti, contabilizzati in dodicesimi per le occupazioni permanenti, contabilizzati in giorni per le occupazioni temporanee, con esclusione di ogni altro danno.

6. Al di fuori dei casi previsti dal presente comma, è fatto divieto di cessione, trasferimento, traslazione a qualsiasi titolo della concessione, e se effettuata si intende nulla, in quanto avvenuta su bene non disponibile, e comunque resta responsabile di tutti gli oneri il titolare dell'atto di concessione.

L'accertamento dell'avvenuta cessione abusiva della concessione comporta l'immediata pronuncia di decadenza dalla concessione medesima, da comunicare con apposito atto al titolare originario della concessione ed all'occupante risultato, di conseguenza, abusivo.

Per le Occupazioni che siano realizzate nell'ambito di una attività di impresa, in caso di cessione dell'impresa stessa, la relativa concessione deve essere rinnovata a cura del

subentrante, con domanda al Comune presentata di norma prima della definizione della cessione e comunque non oltre 7 giorni dalla stessa.

Il rinnovo della concessione non comporta il versamento del canone per il periodo già assolto dal precedente titolare.

Art. 19

- Obblighi del concessionario -

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare, a pena di revoca, le norme previste dalla concessione, le modalità di occupazione, di utilizzo e di attività da esercitarsi ivi indicate.

Deve, inoltre rispettare le norme previste dalla legislazione vigente, i Regolamenti e gli atti normativi previsti per l'attività da svolgersi sull'area occupata.

La reiterata violazione delle prescrizioni di concessione, risultante da verbale di contestazione della Polizia Municipale, anche a seguito di segnalazione dei competenti Uffici del Comune o dell'ASM SpA, comporta la decadenza della concessione.

2. Il concessionario deve conservare l'originale della concessione e l'attestazione del versamento ed esibirla ad ogni richiesta del personale autorizzato della Pubblica Amministrazione.

3. La variazione delle modalità di utilizzo del suolo pubblico, contenute nella concessione, anche in relazione all'attività esercitata, deve essere comunicata al Comune od all'ASM SpA, prima del mutamento di destinazione o di utilizzo, con richiesta contenente le medesime indicazioni della richiesta originale.

4. Alla scadenza della concessione non rinnovata, il concessionario, tranne per le occupazioni di cui all'Articolo 14, ha l'obbligo del ripristino integrale dell'area, con rimozione di ogni impianto, fisso o mobile e la ripavimentazione dell'area ove danneggiata, in conformità alla pavimentazione circostante.

Art. 20

- Decadenza della concessione -

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge e dai Regolamenti comunali.

Incorre altresì nella decadenza:

- Per mancato pagamento del canone di concessione, anche limitatamente ad una sola rata;
- Se l'occupazione non viene effettuata entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- Per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione;
- Per uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene notificata al concessionario.

2. Quando la concessione riguarda aree pubbliche appartenenti alla rete viaria di Settimo Torinese od alle relative pertinenze, la decadenza è pronunciata dal funzionario dell'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, nominato ai sensi del comma 1 dell'Articolo 10

del presente Regolamento. Per le occupazioni non incidenti sulla rete viaria la decadenza è pronunciata dal direttore del Settore che ha rilasciato la concessione.

2. In ogni caso, la decadenza può essere pronunciata anche dal Direttore Generale del Comune di Settimo Torinese, in caso di inerzia degli uffici competenti.

3. Il provvedimento di decadenza è inviato al Comando di Polizia Municipale per il controllo della rimozione dell'occupazione.

Art. 21

- Casi in cui la concessione non può essere rilasciata o rinnovata -

1. La concessione alla occupazione di aree e spazi pubblici non può essere rilasciata se sul medesimo suolo è stata rilasciata precedente concessione ad altro soggetto, sempre che questo non accetti, espressamente dichiarandolo per iscritto, la limitazione del suo diritto.

2. Non può essere, altresì, rilasciata o rinnovata concessione:

- per lo svolgimento di attività in contrasto con le Leggi dello Stato e Regionali, con i Regolamenti nazionali e locali;
- quando il richiedente risulti, a norma delle Leggi vigenti, inabilitato a contrarre obbligazioni;
- quando la concessione contrasti con la destinazione d'uso delle aree e spazi richiesti come risultante dagli atti normativi di cui ai Piani territoriali in vigore nel Comune;
- quando il richiedente risulti non avere ottemperato alle prescrizioni di precedenti concessioni di suolo pubblico nell'ultimo quinquennio , compreso il caso di mancato assolvimento, in tutto, in parte ed in termini, del canone a suo tempo dovuto;
- quando l'occupazione può arrecare danni a terzi indipendentemente dalle modalità di utilizzo dell'area concessa.

CAPO III

Determinazione del Canone di Concessione

Art. 22

- Definizione di canone di concessione -

1. Per la concessione del diritto di occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune, è dovuto un canone di concessione determinato nella misura stabilita dal presente capo, in base a tariffa.
2. Le tariffe del canone ed i parametri di calcolo di cui al presente regolamento si applicano alle concessioni in essere ed alle nuove. Le variazioni delle tariffe e dei parametri di calcolo, successivamente deliberate, si applicano a tutte le concessioni. Le variazioni sono portate a conoscenza dei concessionari a mezzo di pubblica affissione o di comunicazioni personalmente indirizzate.

Art. 23

- Suddivisione del territorio comunale e delle aree pubbliche in categorie di importanza -

1. Le aree pubbliche sono suddivise per importanza in n. *due* categorie.
2. Ciascuna via, piazza, strada, area mercatale, giardino pubblico, viene inserita, al momento della sua denominazione nell'elenco di classificazione allegato al presente regolamento [All. A], in ordine alla importanza dell'area ed alla precipua concentrazione economica della stessa nell'ambito del territorio comunale, in misura corrispondente al valore economico della disponibilità dell'area stessa, in relazione al tipo di attività che vi viene svolta.
I marciapiedi prospicienti le strade, piazze o vie pubbliche sono, a norma dell'Art. 3, c. 1, p.to 33 del D.Lgs. 285/92, pertinenza delle strade medesime, ed in quanto tali ricompresi insieme alla via, nell'elenco di classificazione.
3. In sede di prima applicazione, l'elenco delle aree per categorie è costituito dall'elenco delle strade e piazze, integrato con l'elencazione delle aree mercatali e dei giardini pubblici, nonché di ogni altra area pubblica, come definite all'art. 1 del presente regolamento.
4. *revocato*
5. Ad ogni categoria di classificazione delle aree, corrispondono tariffe base specifiche per singole tipologie di occupazioni permanenti e temporanee, come definite al precedente articolo 8, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la rinuncia all'uso pubblico dell'area secondo le particolari modalità di occupazione, che qui si elencano :
 - Occupazioni con impianti stabilmente infissi al suolo, che determinano la sottrazione assoluta dell'utilizzo da parte della collettività, tenuto conto anche degli oneri di manutenzione e ripristino;
 - Occupazioni senza impianti fissi e mercati, escluse quelle occasionali, che comportano una consistente sottrazione all'uso pubblico;
 - Occupazioni su area mercatale non ricorrenti;
 - Occupazioni che invadano la sede stradale, cioè la carreggiata, come definita dall'Art. 3, c. 1, p.to 7, del D.Lgs. 285/92, che comportano elevato sacrificio per la collettività, e notevoli disagi per il traffico veicolare;

- Occupazioni, di qualsiasi durata, che, gravando su marciapiedi, non consentendo una fascia di transito pedonale, comportano disagi alla collettività;
- Occupazioni di suolo pubblico con dehors;
- Occupazioni con caratteristiche diverse da quelle precedentemente previste.

Art. 24

- Determinazione tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee -

1. La tariffa base su cui verrà calcolato il canone viene determinata per ogni categoria di aree nelle misure indicate dalla tabella n. 1 dell'allegato A.

Queste sono stabilite, in sede di prima applicazione del canone, assumendo quale parametro il previgente sistema tariffario della T.O.S.A.P., (limitatamente alla categoria n. 1 e n. 2 e mantenendo invariato il rapporto tra le medesime), riferito alle diverse tipologie di occupazioni al fine di mantenere una sostanziale invarianza di prelievo a carico degli utilizzatori del suolo pubblico e con particolare riguardo agli operatori commerciali ambulanti per i quali la disponibilità di aree pubbliche è indispensabile all'esercizio dell'attività.

2. La scelta della singola tariffa è fatta in relazione alle modalità di occupazione, come risultanti nella Concessione, o nel caso di occupazione abusiva, nel verbale di constatazione dell'abuso, come da tabella n. 2 in allegato A.

3. Sulle tariffe di cui alla tabella n. 2, ai fini del calcolo del canone, si applicano coefficienti moltiplicatori, in diminuzione od aumento, per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione come descritti al successivo art. 25.

4. La tariffa così ottenuta, viene moltiplicata per la superficie risultante dalla concessione, o dal verbale di constatazione nel caso di occupazione abusiva, arrotondata al metro quadro superiore od inferiore, con le modalità descritte al successivo Art. 26.

Per le occupazioni con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro simile manufatto realizzate da soggetti diversi dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi o a questi strumentali, il canone è quello ordinario, risultante dall'applicazione di questo e del successivo art.26.

5. Per le occupazioni non ricorrenti in aree mercatali da parte dei sorteggiati giornalieri si applica esclusivamente una tariffa giornaliera forfettaria comprensiva del servizio di raccolta rifiuti riferita alla piazzola assegnata per una superficie media standard di 25 m² nelle misure determinate nella tabella n. 3 dell'Allegato A.

Art. 25

- Applicazione alla tariffa dei coefficienti moltiplicatori -

1. La tariffa, relativa a ciascuna categoria e modalità di occupazione, sia per le occupazioni a carattere permanente, sia per le occupazioni a carattere temporaneo, è corretta, con il metodo di calcolo definito al successivo articolo 26, a mezzo dei seguenti coefficienti moltiplicatori, in relazione all'attività esercitata dal titolare della concessione.

1.1 "A" *Coefficiente moltiplicatore per specifica attività esercitata dal titolare della concessione*, è calcolato in coefficienti moltiplicatori elencati nella tabella contenuta nell'Allegato B, che forma parte integrante del presente Regolamento:

- *Il coefficiente base è pari ad 1, e riguarda i casi di occupazioni che non si svolgono nell'ambito di attività economica di impresa.*

Le singole voci della tabella rappresentano la validità derivante dalla occupazione dell'area pubblica, nell'esercizio della specifica attività, essendo l'aggravamento degli eventuali oneri manutentivi, derivanti dalle modalità dell'occupazione stessa, previsti all'art. 19, c. 4 del presente regolamento, di cui comunque ne è tenuto conto nella espressione del coefficiente.

1.2 Coefficienti agevolativi, da applicarsi per occupazioni che sono di particolare interesse pubblico e sociale, ed altresì per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali :

- *Il coefficiente agevolativo è pari a 0,20, per le occupazioni riguardanti attività politiche;*
- *Il coefficiente agevolativo è pari a 0,10, qualora il titolare della concessione sia lo Stato, la Regione, la Provincia, od altri Comuni, e le occupazioni siano effettuate nell'ambito delle finalità di Istituto;*
- *Il coefficiente agevolativo è pari a 0,20 per occupazioni realizzate nell'ambito di attività di particolare interesse pubblico, culturali, sportive, religiose, associazionistiche ed a fini umanitari o sanitari, nel caso il titolare della concessione sia un ente od una associazione non a scopo di lucro, od assimilabile a quelle previste dall'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero con attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante, con esclusione di commercializzazione e somministrazione di alimentari e bevande, che seguono le specifiche tariffe senza beneficiare di tale agevolazione;*
- *Le eventuali attività di commercializzazione di beni e servizi, concomitanti ma esterne alle manifestazioni, svolte da soggetti terzi sull'area concessa non possono beneficiare di tale agevolazione e devono essere assoggettati a concessione specifica;*

2. I coefficienti correttivi sopra indicati, trovano applicazione nel metodo di calcolo descritto e regolamentato al successivo Art. 26 del presente Regolamento, la scelta dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori (All. B) da adottare per ciascuna attività del titolare della concessione, viene fatta in base alla prevalenza delle attività svolte, come risultante in Concessione ovvero, se abusiva, nel Verbale di Constatazione.

Art. 26

- Metodo di calcolo e commisurazione del canone -

1. Canone annuo per Concessioni Permanenti $C = T_s \times A \times mq$

I parametri indicati nella formula sono quelli descritti ai precedenti Art. 24 e 25, e precisamente,

T_s = Tariffa specifica per singola tipologia di occupazioni permanenti (art. 24 - All. A Tab.2, tariffe delle aree e strade per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività);

A = Coefficiente moltiplicatore per attività del titolare (art. 25, c. 1, p.ti 1 e 2 - All. B);

mq = Superficie concessa (art. 24, c. 4);

Il prodotto dei fattori sopra descritti determina il canone annuo dovuto per la concessione o per l'occupazione abusiva.

Nel caso di concessioni permanenti la cui durata inizia o termina in frazioni di anno, il relativo canone si applica in dodicesimi per la frazione d'anno di occupazione.

In caso di riconsegna della concessione, risultante da atto di rinuncia come stabilito al precedente art. 18, c. 4, si provvederà alla riliquidazione del canone in relazione al periodo di effettivo utilizzo sino alla rinuncia.

2. Canone per Concessioni Temporanee $C = T_s \times A \times mq \times G$

Per il calcolo del canone dovuto per le concessioni aventi durata inferiore a 365 giorni, si applicano i medesimi parametri descritti al precedente comma 1, salvo che la tariffa applicata (T_s) è quella delle occupazioni temporanee, e si aggiunge il parametro dei giorni di occupazione (G).

Per le occupazioni in aree mercatali si considerano in modo forfettario 50 giorni per ogni singolo mercato.

Per gli operatori su area mercatale denominati "battitori", che sono a tutti gli effetti operatori con posto fisso ma a rotazione ossia con un numero di presenze limitato, si considerano in modo forfettario 25 giorni per il mercato del sabato e 15 giorni per gli altri mercati.

3. Commisurazione del canone

Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Non sono assoggettabili al canone le occupazioni di superfici complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq.

4. Rivalutazione del canone

Il canone può essere rivalutato ogni due anni tenendo conto delle variazioni ISTAT e del valore economico delle aree.

5. Nel caso di occupazioni temporanee il corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti, se dovuto, deve essere versato unitamente al canone.

Art. 27

- Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi -

1. Avendo il Comune una popolazione superiore a 20.000 abitanti, il canone per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone, salvo quanto diversamente disciplinato, è determinato forfettariamente, in relazione al numero di utenze, in Euro 0,65 per ciascuna utenza.

2. Per utenza deve intendersi il singolo impianto di contatore od erogazione di pubblico servizio, identificato da apposito numero o codice come finale al cliente, senza riguardo al fatto che più utenze siano intestate al medesimo cliente.

3. Per queste sole tipologie di concessionari, il pagamento del canone è effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle occupazioni.

4. A tal fine gli enti erogatori faranno pervenire, entro il predetto termine al comune, apposita dichiarazione riguardante il numero di utenze servite nell'anno precedente, con allegata attestazione del versamento del canone relativo.

5. In ogni caso il canone relativo non potrà essere inferiore a Euro 516,46 per ciascun anno.
6. La medesima misura di canone complessivamente corrisposta dagli Enti Erogatori di pubblici servizi è dovuta anche per le occupazioni permanenti realizzate, da aziende erogatrici che non abbiano utenze nel territorio del Comune, nell'ambito di attività strumentali ai pubblici servizi, quali un gasdotto o simili.
7. *revocato*
8. Per le occupazioni temporanee, realizzate da aziende nell'ambito di erogazione di pubblici servizi, restano ferme le disposizioni concessorie e tariffarie, di cui al presente regolamento, relative alle occupazioni di durata inferiore ai 365 giorni.

Art. 28

- Termini di pagamento del Canone, sanzioni per l'omesso pagamento -

1. Termine di pagamento del canone per le concessioni permanenti.
Il canone per le occupazioni superiori ai 365 giorni, concessioni permanenti, deve essere versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ciascun anno e comunque anteriormente alla data del rilascio della concessione se avvenuto in corso d'anno.
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.
2. Termine di pagamento del canone per le concessioni temporanee.
Il canone relativo ad occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni deve essere assolto prima del materiale rilascio della concessione. Il corrispettivo del servizio di raccolta rifiuti, per occupazioni inferiori a 183 giorni, viene corrisposto congiuntamente al canone.
Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui al successivo Capo IV del presente Regolamento.
 - 2.1. Il corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti ed il canone per le occupazioni realizzate in area mercatale o fieristica da operatori di cui all'Art 7 c. 5, del DM 248/93 e L. 112/91, come altresì previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, deve essere assolto congiuntamente prima della materiale occupazione.
Per le occupazioni non ricorrenti in aree mercatali da parte dei sorteggiati giornalieri privi di concessione l'occupazione sarà assolta attraverso un meccanismo di prepagamento a scalare acquisibile attraverso i punti vendita autorizzati, previo versamento dell'importo relativo.
La vigilanza del mercato, svolta dagli agenti della P.M., in attuazione delle normative interessate, prima di concedere l'accesso al mercato, provvederà a verificare il prepagamento.
Il sistema di prepagamento individuato, quale tessera o altro, ha scadenza non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di rilascio. Con lo stesso vengono assolti congiuntamente il canone relativo all'occupazione giornaliera ed il corrispettivo per il servizio raccolta rifiuti, nelle misure forfettarie indicate nella tabella n. 3 dell'Allegato A, per l'anno 2000.
Il sistema prevede una tariffa base forfettaria, fissata per l'annualità 2000 in Euro 2,50, che sarà adeguata ogni 2 anni in base alle variazioni dei costi del servizio raccolta rifiuti e dell'indice ISTAT. Tale tariffa va moltiplicata come di seguito riportato:
 - per un coefficiente pari a 6 per accedere al mercato principale

- per un coefficiente pari a 3 per accedere ai mercati di 1^a categoria
- per un coefficiente pari a 2 per accedere ai mercati di 2^a categoria e per il mercato del sabato limitatamente a coloro che utilizzano il posteggio a seguito del sorteggio pomeridiano.

Il prepagamento sarà corrispondente alla tariffa base moltiplicata per 12.

3. In caso di occupazioni concesse per un periodo superiore ai 365 giorni [occupazioni permanenti], escluse quelle in area mercatale è consentito il versamento rateale, in rate trimestrali anticipate, ove il canone dovuto superi 500,00 Euro.

4. In caso le occupazioni concesse per un periodo inferiore ai 365 giorni, occupazioni temporanee, nonché quelle poste in aree mercatali è consentito il versamento rateale, con rate bimensili anticipate, per importi complessivi dovuti (comprensivi di canone e di corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti) superiori a 300,00 Euro. In ogni caso il saldo del canone deve essere effettuato entro il termine di rimozione della occupazione come indicato nella concessione originaria.

5. Il mancato versamento del canone per il primo anno di concessione, nel caso di occupazioni permanenti, ovvero del canone per il periodo concesso, nel caso di occupazioni temporanee, comporta l'automatica rinuncia alla concessione stessa, che verrà quindi annullato d'ufficio dal Comune, senza alcuna comunicazione, dovendo essere assolto il canone relativo prima del rilascio materiale della concessione.

6. Il mancato pagamento del canone per le occupazioni permanenti per gli anni successivi comporta l'automatica revoca della concessione, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

7. Il versamento, per intero o per l'importo della prima rata quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima dell'inizio dell'occupazione. Il rilascio della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

8. Il mancato pagamento di una rata, in caso di rateizzazione del canone, comporta l'automatica revoca della concessione secondo le modalità di cui al comma 11, fermo restando il pagamento del canone per i ratei eventualmente maturati e scaduti.

9. Le occupazioni che, seppure inizialmente regolarmente concesse, siano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 8, che perdurino oltre i termini di pagamento non rispettati sono considerate abusive e come tali perseguite, con l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 30 del presente regolamento

10. Sulle somme dovute per canone e non assolte si applicano in ogni caso gli interessi legali maturati dalla data prevista per il pagamento del canone.

11. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandoli un termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione.

12. La sanzione della revoca della concessione e gli interessi previsti per il mancato assolvimento del canone o dei suoi ratei, sono constatati e contestati dal soggetto responsabile dell'entrata al titolare della concessione. I provvedimenti di revoca delle concessioni sono trasmessi al Comando della Polizia Urbana, ai fini della constatazione dell'eventuale continuazione abusiva della occupazione e della relativa sanzione, ai sensi del successivo art. 29.

Art. 29

- Disciplina ai fini del canone delle occupazioni abusive -

1. Le occupazioni abusive debbono risultare da apposito Verbale di contestazione elevato dagli incaricati della tutela e controllo sull'uso delle strade, anche su

segnalazione dell'Ufficio dell'ASM SpA e del Comune, competente al rilascio delle concessioni.

1-bis La segnalazione degli Uffici dovrà essere precisamente motivata, riportando tutte le indicazioni richieste al successivo comma 2 ed allegare i mezzi di prova dell'avvenuto abuso.

2. Il Verbale dovrà contenere l'indicazione precisa della quantificazione in metri quadri della occupazione abusiva, della attività svolta dall'occupante abusivo, della modalità di occupazione (con impianti fissi o mobili), della durata della occupazione abusiva.

Copia del Verbale di constatazione dovrà essere consegnato, dall'Agente verbalizzante, all'occupante abusivo, al momento della redazione, ovvero in caso di impossibilità alla materiale consegna, dovrà essere notificato all'abusivo, nelle forme di legge.

Nel verbale debbono essere indicati i termini e l'autorità cui si può ricorrere, in conformità alle disposizioni della Legge 689/81.

Nel caso il verbale sia redatto su segnalazione dell'Ufficio che ha concesso l'occupazione, sarà allegata copia della stessa.

3. Alle occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

4. Dal pagamento di tale indennità e delle conseguenti sanzioni amministrative previste al successivo art. 30 non deriva alcuna sanatoria dell'occupazione abusiva, che deve comunque essere rimossa ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento.

Art. 30

- Sanzioni -

1. Ferma l'applicazione dell'indennità di cui all'articolo 29 e delle sanzioni stabilite dall'art. 20, c. 4 e 5, del D.Lgs. 30/4/92, n. 285, alle occupazioni abusive si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità ex Art. 29 e non superiore al doppio della stessa.

2. Le sanzioni descritte al comma precedente si cumulano ove ne ricorrano i presupposti di violazione, in ogni caso l'occupazione abusiva deve essere rimossa, anche quando non vi sia intralcio al traffico veicolare o pedonale, ed a tal fine l'Ufficio che ha competenza al rilascio della concessione emette ordine di ripristino, in riferimento al verbale di contestazione.

3. Fermo l'obbligo di versamento della indennità e delle sanzioni amministrative previste al comma 1, qualora l'occupante abusivo non rimuova l'occupazione nel termine fissato nell'ordinanza, il comune procede d'ufficio, a spese dell'occupante abusivo, i manufatti rimossi vengono posti a disposizione del proprietario che potrà ritirarli previo pagamento delle sanzioni e del canone dovuto sino al momento della rimozione d'autorità, nonché delle relative spese di rimozione, immagazzinamento come quantificate dall'Ufficio che ha eseguito i lavori di rimozione.

3-bis La rimozione viene effettuata dall'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, per tutte le occupazioni abusive che avvengano sulla rete stradale della Città di Settimo Torinese e sulle relative pertinenze.

4. Per l'applicazione e la riscossione della sanzione si applicano le norme, contenute al successivo capo IV, riguardanti la riscossione del canone, in quanto compatibili. Per quanto concerne la competenza sanzionatoria per le violazioni al

Codice della Strada, anche in ordine alle occupazioni abusive, si applicano le norme che la regolano.

Art. 30 - Bis

- Penalità per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nella concessione e spese di ripristino -

1. Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa afferente il Codice della Strada, il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite nella concessione di suolo pubblico, in ordine alla esecuzione di lavori, comporta, l'applicazione di una penalità, oltre il recupero delle spese sostenute dal Comune o dall'ASM SpA per la messa in pristino dell'area.
2. La penalità ed il recupero delle spese si applicano nel caso di intervento tecnico dell'ASM per adeguare i lavori e lo stato dell'area alle prescrizioni contenute nella concessione e non rispettate dal concessionario.
3. La penalità, di cui il concessionario accetta l'applicazione alla sottoscrizione della copia della concessione, ha natura corrispettiva per l'assolvimento di lavori non programmati da parte dell'Ente concedente.
4. La penalità viene applicata nei seguenti casi e nella seguente misura:
 - Scavo non conforme alle prescrizioni della concessione Euro 250,00;
 - Riempimento dello scavo con materiale non conforme alle prescrizioni, Euro 500,00;
 - Ripristino dell'area non conforme alle prescrizioni, Euro 500,00;
 - Mancato ripristino dell'area dopo cedimenti o dissesti, Euro 500,00.
5. L'accertamento della mancata rispondenza alle prescrizioni impartite verrà notificato al concessionario mediante fax e successiva raccomandata a/r, la quale conterrà esplicita diffida all'esecuzione a regola dei lavori ed alla riesecuzione di quelli malfatti.
6. La diffida, a cura dell'ASM SpA o degli Uffici Comunali preposti, conterrà l'indicazione del termine, non superiore alle 48 ore, per il ripristino a norma dei lavori o dell'area. In caso di mancato soddisfo, provvederà il Comune o l'ASM, ponendo a carico dell'inadempiente la penalità e le spese di ripristino.
7. Nel caso i lavori siano ancora in corso al momento dell'accertamento della violazione, il mancato rispetto della diffida comporta la decadenza dalla concessione ed il conseguente abusivismo dell'occupazione e dei lavori.
8. È fatto salvo il diritto del Comune e/o di ASM di richiedere al concessionario eventuali altri danni che siano derivati dall'abuso e dal mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla concessione.
9. Le previsioni del presente articolo si applicano anche alle occupazioni sprovviste di concessione.
10. In quest'ultimo caso la debenza delle penalità, spese e maggiori danni è comunicata all'occupante abusivo con apposita indicazione nel Verbale di cui agli articoli 13, 29 e 30 del presente regolamento o con l'ordine di rimozione di cui all'art. 30, c. 2.
11. Per il recupero delle spese e della penalità sarà emessa ingiunzione dall'ASM o dagli Uffici Comunali, contenente l'indicazione analitica dei costi sostenuti.

CAPO IV

Forma di gestione del canone, liquidazione, accertamento e riscossione dell'Entrata

Art. 31

- Forma di gestione dell'entrata -

1. Il canone per l'occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche è gestito, sia nella fase di liquidazione che nella fase di riscossione direttamente dal Comune.
La gestione della liquidazione e della riscossione del canone in oggetto nel caso di occupazione riguardante strade, vie o piazze ovvero loro pertinenze è affidata alla Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, azienda controllata dal Comune, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Comunale delle Entrate.
2. Il Canone è determinato ed applicato dall'Ufficio competente al rilascio delle concessioni che è anche responsabile della riscossione e della attività di riscontro dei versamenti effettuati nella persona del funzionario responsabile.
3. Il Funzionario responsabile, di cui all'Art.10, sulla base degli atti trasmessi dall'Ufficio a seguito dell'attività di riscontro dei versamenti effettuati e dei verbali di contestazione delle occupazioni abusive applica le sanzioni amministrative, dispone i rimborsi e trasmette la documentazione al soggetto preposto alla riscossione coattiva. Le attività inerenti alla riscossione coattiva potranno essere affidate a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 utilizzando la procedura di cui al R.D. 639/1910.
4. Il Direttore responsabile del Settore ai quali i singoli capitoli di entrata risultano affidati con il Piano Esecutivo di Gestione sottoscrive le ingiunzioni di pagamento e i Verbali di contestazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in forma informatizzata.
5. Ai Responsabili spettano i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone ,ed in generale, gli stessi compiono tutti gli atti necessari alla gestione ed alla puntuale organizzazione del servizio e curano gli adempimenti connessi all'accertamento contabile dell'entrata.
6. Per quanto non specificato nei commi precedenti si applicano le disposizioni previste dal Regolamento delle Entrate vigente.

Art. 32

- Modalità di versamento -

1. Il versamento delle somme dovute per il canone deve essere effettuato, nei termini previsti al precedente Art. 28 con le seguenti modalità:
 - a) mediante versamento su apposito conto corrente postale, intestato al COMUNE DI SETTIMO TORINESE.
 - b) mediante versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale, della cui ricevuta l'Ufficio tratterrà fotocopia all'atto del materiale rilascio della concessioneMediante le modalità agevolative di versamento previste dall'art. 9 del Regolamento delle Entrate. (bancomat, carta di credito, sistema bancario)
- 1.-bis Le modalità di versamento di cui al presente Articolo si riferiscono anche alle somme dovute all'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA.
2. Sul documento di versamento, previsto al precedente comma 1 con le modalità di cui alla lettera a) e b), dovrà essere chiaramente indicato:

- il nominativo di chi effettua il versamento,
 - l'anno di riferimento,
 - il numero della concessione di cui si riferisce.
3. Non si fa luogo alla riscossione del canone e del corrispettivo dovuto per il servizio di raccolta rifiuti per somme complessive pari od inferiori a 10,33 Euro, escluso le occupazioni su aree mercatali effettuate da operatori sorteggiati giornalieri, ferme restando le normative relative alla richiesta e rilascio delle concessioni.

Art. 33

- Recupero canone evaso e rimborsi -

1. I rimborsi delle somme indebitamente percepite a titolo di canone sono disposti a cura dell'Ufficio competente.
2. Il procedimento di rimborso, attivato dal soggetto interessato con apposita istanza da inoltrarsi al competente Ufficio.-
3. Ai sensi degli Art.li 89 e 107, c. 3, lett. i) del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, il Comune è rappresentato nei giudizi afferenti il canone dal Dirigente responsabile di cui al comma 1 o da suo delegato.
4. La riscossione delle somme dovute e non totalmente o parzialmente versate, per canone, sanzioni amministrative pecuniarie ed interessi, avviene con i procedimenti individuati dal Regolamento delle Entrate. Le riscossioni dovute per violazioni relative al D.Lgs. 285/92, seguono la particolare disciplina in materia.
5. Ai diritti di credito dell'Amministrazione e del privato è applicabile la prescrizione estintiva prevista dal Codice Civile.
6. Il diritto del Comune alla riscossione del canone dovuto è soggetto al termine di prescrizione di 5 anni.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 34

- Disposizioni transitorie e finali -

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data del 1 gennaio 2000, data di entrata in vigore del presente regolamento, sono rinnovate, nel rispetto delle norme regolamentari ora adottate, a richiesta del titolare ovvero con il pagamento del canone relativo, salva la loro revoca per contrasto con le norme regolamentari qui adottate. A tal fine il Comune deve dare la massima pubblicità alle nuove norme adottate.

1-bis Ai fini del presente Regolamento e degli altri atti Regolamentari, dove non espressamente specificato, per le occupazioni effettuate su aree appartenenti alla rete viaria della Città di Settimo Torinese, od alle sue pertinenze l'Azienda Sviluppo Multiservizi SpA, quale concessionario delle strade, subentra agli Uffici Comunali, nelle competenze, nei poteri e negli obblighi, in ordine al rilascio delle concessioni ed alla fissazione delle prescrizioni tecniche.

2. Il Comune opererà la revisione delle concessioni già in essere, revocando quelle non conformi ai dettati del presente Regolamento ed a tutte le normative generali e regolamentari interessate, ferma restando per tutte le altre la scadenza originaria prevista per la concessione.

3. Resta fermo, ai sensi dell'Art. 51, comma 3, D.Lgs. 446/97, il diritto del comune alla riscossione delle somme dovute per l'abrogata Tassa Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 507/93, che riguardassero presupposti impositivi realizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine si applicano le normative di Legge e Regolamentari in vigore al momento del verificarsi del presupposto impositivo.

Per la gestione delle partite arretrate non concluse la responsabilità del procedimento è affidata al Funzionario preposto al Servizio Tributi e la riscossione coattiva viene svolta con il procedimento previsto dal R. D. 639/1910.

4. Il contenzioso che derivi dalla applicazione del canone, segue, a norma delle Leggi vigenti in materia, le competenze giurisdizionali in relazione alla natura della vertenza.

5. Per quanto riguarda le occupazioni permanenti e le occupazioni realizzate in area mercatale da operatori commerciali con posto fisso, in fase di prima applicazione e quindi per l'anno 2000, in deroga all'art. 28 comma 1 del presente Regolamento, il canone per l'occupazione ed il corrispettivo per il servizio di raccolta rifiuti devono essere versati entro il 31 marzo.

Art. 35

- Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni -

-

Le modifiche al presente regolamento si applicano a decorrere dalla data *di esecutività della deliberazione di approvazione delle modifiche stesse*

ALLEGATO

A

- **TARIFFE BASE - Tab. 1**
- **TARIFFE SPECIFICHE - Tab. 2**
- **TARIFFE FORFETTARIE - Tab. 3**
- **SUDDIVISIONE AREE PER CATEGORIA**

Tariffe in Euro delle aree e strade in 1^a Categoria

<i>per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività</i>

LE TARIFFE SONO RELATIVE ALL'ANNO 2000 E SONO STATE AGGIORNATE IN BASE ALLE VARIAZIONI ISTAT

TABELLA 1 - TARIFFE BASE

Tariffa Base per Occupazioni Permanenti	6,97
Tariffa Base per Occupazioni Temporanee	0,52

TABELLA 2 - TARIFFE SPECIFICHE

Caratteristiche Occupazione	Tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee per mq. al giorno.	Tariffa annua per le occupazioni permanenti per mq. all'anno.	Coefficienti applicati alla tariffa base per ottenere la tariffa specifica
Impianti stabilmente infissi al suolo.	1,29	17,43	2,50
Occupazioni senza impianti fissi e mercati escluse quelle occasionali.	0,65	8,73	1,25
Occupazioni su area mercatale non ricorrenti.	0,39	----	0,75
Occupazioni con invasione della sede stradale	1,29	17,43	2,5
Occupazioni con invasione del marciapiedi senza fascia di transito pedonale.	0,77	10,46	1,5
Occupazioni di suolo pubblico con dehors.	0,39	----	0,75
Occupazioni con caratteristiche diverse da quelle sopra previste.	0,52	6,97	1
Occupazioni per utilizzo aree comunali non edificabili	0,004	-----	0,007

TABELLA 3 - Tariffa forfettaria relativa alle occupazioni non ricorrenti effettuate da operatori commerciali ambulanti privi di concessione (sorteggianti) su area di mercato, comprensiva di corrispettivo per il servizio di smaltimento rifiuti.

MERCATO PRINCIPALE	15
ALTRI MERCATI	7,50

Tariffe in Euro delle aree e strade in 2^a Categoria
per modalità di occupazione e sacrificio imposto alla collettività

LE TARIFFE SONO RELATIVE ALL'ANNO 2000 E SONO STATE AGGIORNATE IN BASE ALLE VARIAZIONI ISTAT

TABELLA 1 - TARIFFE BASE

Tariffa Base per Occupazioni Permanenti	4,88
Tariffa Base per Occupazioni Temporanee	0,36

TABELLA 2 - TARIFFE SPECIFICHE

Caratteristiche Occupazione	Tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee per mq. al giorno.	Tariffa annua per le occupazioni permanenti per mq. all'anno.	Coefficienti applicati alla tariffa base per ottenere la tariffa specifica
Impianti stabilmente infissi al suolo.	0,90	12,21	2,50
Occupazioni senza impianti fissi e mercati escluse quelle occasionali.	0,46	6,09	1,25
Occupazioni su area mercatale non ricorrenti.	0,27	----	0,75

Occupazioni con invasione della sede stradale	0,90	12,21	2,50
Occupazioni con invasione del marciapiedi senza fascia di transito pedonale.	0,54	7,33	1,50
Occupazioni di suolo pubblico con dehors.	0,27	----	0,75
Occupazioni con caratteristiche diverse da quelle sopra previste.	0,36	4,88	1
Occupazioni per utilizzo aree comunali non edificabili	0,003	----	0,007

TABELLA 3 - Tariffa forfettaria relativa alle occupazioni non ricorrenti effettuate da operatori commerciali ambulanti privi di concessione (sorteggianti) su area di mercato, comprensiva di corrispettivo per il servizio di smaltimento rifiuti.

ALTRI MERCATI	5
----------------------	----------

***ELENCO VIE, PIAZZE ED
AREE IN 1^a CATEGORIA***

AREA MERCATALE VIA CASTIGLIONE

P.ZZA ALPINI
P.ZZA DONATORI
P.ZZA LIBERTA'
P.ZZA PAGLIERO
P.ZZA S.PIETRO IN VINCOLI
P.ZZA VITTORIO VENETO
P.ZZA VOLONTARI

V.le PIAVE

V.lo BELLINI V.
V.lo CASTELLO

V.lo CHIARI
V.lo GALVANI
V.lo PESSIONE G.
V.lo TORRE
V.lo VALLE

VIA AIE LUNGHE
VIA ALFIERI V.
VIA ARAGNO D.
VIA ARIOSTO fino Via Dalla Chiesa
VIA ASTEGIANO P.
VIA BATTISTI C.
VIA BECCARIA C.
VIA BOCCACCIO G.
VIA BUONARROTI M.
VIA CASTIGLIONE fino Via Dalla Chiesa
VIA CAVOUR

VIA CHIOMO

VIA CRISPI F.
VIA DALLA CHIESA C. A.
VIA DANTE
VIA DANTE A.
VIA DELLA REPUBBLICA
VIA DON PAVIOLO
VIA DON SALES S.
VIA FOSCOLO U.
VIA GALILEO GALILEI
VIA GARIBALDI G.
VIA GOBETTI P.
VIA ITALIA
VIA LEONARDO DA VINCI
VIA MACHIAVELLI N.
VIA MANZONI A.
VIA MARCHISONE
VIA MATTEOTTI G.
VIA MAZZINI G.
VIA MONTESSORI M.
VIA NEGRI A.
VIA NERVI PIER LUIGI
VIA NIGRA C.
VIA NOBEL A.
VIA PALESTRO
VIA PETRARCA F. fino VIA G. Ferraris
VIA REGINA PACIS
VIA ROMA
VIA ROOSEVELT
VIA ROSSELLI F.LLI
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
VIA SAN MAURO fino Via XX Settembre
VIA SETTEMBRINI
VIA SOMMEILLER
VIA TEOLOGO ANTONINO
VIA VERDI G. fino Via Galilei
VIA VOLTA A. fino Via Dalla Chiesa
VIA ZERBONI



***ELENCO VIE, PIAZZE ED
AREE IN 2^a CATEGORIA***

AREA MERCATALE VIA FANTINA

AREA MERCATALE VIA LEVI
AREA MERCATALE VIA EINAUDI

PIAZZA FREIDANO

C.SO PIEMONTE

BORGATA PARADISO

FRAZIONE FORNACINO

FRAZIONE MEZZI PO

C.SO AGNELLI G.

V.le SHUELLER E.

VIA ADDA

VIA ADRIATICO

VIA ALESSANDRIA

VIA ALLENDE S.

VIA ALPI GRAIE

VIA AMENDOLA G.

VIA ANTONELLI

VIA ARDUINO D'IVREA

VIA ARIOSTO L. da Via Dalla Chiesa

VIA ASTI

VIA AVOGADRO A.

VIA AZZI F.

VIA BARACCA F.

VIA BELMONTE

VIA BENZI R.

VIA BERGAMO

VIA BERNINI L.

VIA BERSEZIO V.

VIA BODONI G.

VIA BORGARO

VIA BOTTICELLI S.

VIA BOVES

VIA BRESCIA

VIA BROFFERIO

VIA BRUSA'

VIA CABOTO S.

VIA CAFFADIO

VIA CANOVA A.

VIA CARDUCCI G.

VIA CASCINA NUOVA

VIA CASTELLAMONTE

VIA CASTIGLIONE da Via Dalla Chiesa
VIA CEBROSA
VIA CENA G.
VIA CERES
VIA CERESOLE
VIA COL DI NAVA
VIA COLOMBATTO C.
VIA COLOMBO C.
VIA COMO
VIA CONSOLATA
VIA COSTA N.
VIA COSTITUZIONE
VIA COTTOLENGO S. GIOVANNI
VIA CREMONA
VIA CROCE B.
VIA CUGLIERERO A.
VIA CUNEO
VIA CUORGNE'
VIA CURIE
VIA D'AZEGLIO M.
VIA DE AMICIS E.
VIA DE CESPEDES A.
VIA DE NICOLA E.
VIA DEI MILLE
VIA DELEDDA G.
VIA DI VITTORIO G.
VIA DON BOSCO G.
VIA DON GILARDI L.
VIA DON GNOCCHI C.
VIA DON MILANESIO
VIA DONIZETTI G.
VIA EINAUDI L.
VIA FANTINA
VIA FENOGLIO B.
VIA FERMI E.
VIA FERRARI D.
VIA FERRARIS G.
VIA FIUME
VIA FLEMING A.
VIA FOGAZZARO A.
VIA FOGLIZZO
VIA FONFONA

Segue

VIA FORNACI

VIA FOSSE ARDEATINE

VIA FRASSATI P.G.
VIA FREJUS

VIA GIACOSA G.
VIA GIOBERTI V.
VIA GIOTTO
VIA GIUSTI G.
VIA GOITO
VIA GORIZIA
VIA GOTTARDO
VIA GOZZANO G.
VIA GRAMSCI A.
VIA GRIBAUDIA
VIA GUARINI G.
VIA IV NOVEMBRE
VIA JULIA
VIA JUVARRA
VIA LANZO
VIA LEINI'
VIA LEOPARDI G.
VIA LEVI P.
VIA LOCANA
VIA LOMBARDIA
VIA LOMBARDORE
VIA LUXEMBURG R.
VIA MAGELLANO F.
VIA MAGENTA
VIA MALPIGHI
VIA MAMELI G.
VIA MANTEGNA A.
VIA MANTOVA
VIA MARCONI G.
VIA MARONCELLI P.
VIA MARTIRI DI BELFIORE
VIA MARZABOTTO
VIA MEDITERRANEO
VIA MEUCCI A.
VIA MICCA P.
VIA MILANO
VIA MINCIO
VIA MODIGLIANI A.
VIA MOGLIA
VIA MONCENISIO
VIA MONGINEVRO
VIA MONTE BIANCO

VIA MONTE CERVINO
VIA MONTE GRAPPA
VIA MONTE NERO
VIA MONTE PASUBIO
VIA MONTE ROSA
VIA MONTE SABOTINO
VIA MONTE SOGLIO

VIA MONTELLO
VIA MONTI
VIA MONVISO
VIA MULETTO
VIA MURATORI
VIA NENNI P.
VIA NERVESA Della BATTAGLIA
VIA NEWTON I.
VIA NICCOLI G.
VIA NIEVO I.
VIA NOVARA
VIA OBERDAN G.
VIA PACINOTTI A.
VIA PARINI G.
VIA PARTIGIANI
VIA PASCOLI G.
VIA PASOLINI P.P.
VIA PASTEUR L.
VIA PAVESE C.
VIA PAVIA
VIA PELLICO S.
VIA PESCHIERA
VIA PETRARCA oltre Via G. Ferraris
VIA PIAN DEL RE
VIA PIRANDELLO L.
VIA PO
VIA POLO MARCO
VIA PONGONA
VIA PONZIO
VIA PROGLIA
VIA PROVANA
VIA PUCCINI G.
VIA QUASIMODO S.
VIA RABELLOTTO
VIA RANTANO
VIA RASPINI L.
VIA RATTERA

Segue

VIA REDIPUGLIA
VIA REGIO PARCO
VIA REISERA
VIA RENI GUIDO
VIA RIO FRACASSO
VIA RIO SAN GALLO
VIA RIVAROLO
VIA RIVO FREIDANO
VIA ROSSINI G.
VIA RUBATTINO
VIA SALGARI E.
VIA SAN ANSELMO

VIA SAN BENIGNO
VIA SAN BERNARDINO
VIA SAN GIORGIO
VIA SAN GIUSTO
VIA SAN MARTINO
VIA SAN MAURIZIO
VIA SAN MAURO oltre Via XX Settembre
VIA SAN ROCCO
VIA SANTA CATERINA
VIA SANTA CRISTINA
VIA SANZIO R.
VIA SAURO N.
VIA SCHIAPPARELLI
VIA SELLA Q.
VIA SEMPIONE
VIA SERAO MATILDE
VIA SOBRERO A.
VIA SOLFERINO
VIA SONDRIO
VIA SPALLANZANI
VIA SUPERGA
VIA TASSO T.
VIA TICINO
VIA TINIVELLA
VIA TIRRENO
VIA TIZIANO V.
VIA TOMMASEO N.
VIA TORINO
VIA TORRICELLI
VIA TOSCANINI A.
VIA TOTI E.
VIA TRENTO

VIA TRIESTE
VIA TURATI F.

VIA UNGARETTI G.
VIA VAGLIE'
VIA VALPERGA CALUSO
VIA VARESE
VIA VERCELLI
VIA VERDI G. oltre p.zza di Via Galilei
VIA VERGA
VIA VESPUCCI A.
VIA VIII MAGGIO
VIA VILLAFRANCA
VIA VIRGILIO
VIA VIVALDI A.
VIA VOLPIANO
VIA VOLTA A. oltre Via Dalla Chiesa

VIA VOLTURNO
VIA XX SETTEMBRE
VIA XXIV MAGGIO
VIA XXV APRILE



ALLEGATO

B

- COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
- COEFFICIENTI AGEVOLATIVI

- Coefficienti moltiplicatori ed agevolativi per attività del titolare
-

Coefficiente moltiplicatore per specifica attività esercitata dal titolare della concessione (A)

tipo attività svolta dal concessionario	A
Occupazioni di suolo non svolte nell'ambito di attività di impresa ed in ogni caso occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.	1

Tipo di attività svolta dal concessionario	A
Attività di commercio ambulante	0,65
Attività di commercio ambulante in occasione del mercato principale.	1,30
Occupazioni effettuate da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti fuori da aree mercatali.	0,75
Attività edilizia	1,60
Attività edilizia superiore a 30 giorni	0,80
Attività edilizia pari o superiore a 180 giorni	0,30
Attività di manutenzione e riparazione autoveicoli e motocicli, gommisti.	1,10
Attività di somministrazione alimenti e bevande, bar e ristoranti (dehors), anche con autonegozio con occupazione di durata fino a 180 giorni	1,00
Attività di somministrazione alimenti e bevande, bar e ristoranti (dehors), anche con autonegozio con occupazione di durata _superiore a 181 giorni	0,70
Occupazioni con dehors ad ore in area pedonale di durata fino a 180 gg.	0,50
Occupazioni con dehors ad ore in area pedonale di durata _superiore a 181 giorni	0,35
Vendita al dettaglio di giornali, riviste e libri (fuori da area di mercato).	1,25
Attività non altrimenti classificate.	1,10

Per i dehors ad ore in area pedonale si intendono le occupazioni che non si protraggono oltre l'orario di apertura del pubblico esercizio, ossia quelle realizzate con elementi mobili che vengono ritirati completamente dal suolo pubblico nel momento della chiusura del pubblico esercizio.

Le aree pedonali possono essere anche situate fuori dal centro purchè sia chiaramente inibito il transito dei veicoli, il loro parcheggio e lasciato libero il marciapiede.

Coefficienti agevolativi (A)

INDICE

CAPO I

Disposizioni Generali

Delle Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Art. 01 -	Istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.	Pag. 01
Art. 02 -	Regolamento	Pag. 01
Art. 03 -	Definizione di occupazione di spazi od aree pubbliche	Pag. 02
Art. 04 -	Oggetto del canone	Pag. 03
Art. 05 -	Occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo	Pag. 04
Art. 06 -	Soggetti passivi	Pag. 04

CAPO II

Concessioni ed Autorizzazioni

Art. 07 -	Obbligo della concessione	Pag. 06
Art. 08 -	Durata della concessione	Pag. 07
Art. 09 -	Modalità di richiesta delle concessioni	Pag. 08
Art. 10 -	Modalità di rilascio delle concessioni	Pag. 09
Art. 11 -	Contenuto dell'atto di concessione	Pag. 10
Art. 12 -	Occupazioni d'urgenza	Pag. 11
Art. 13 -	Occupazioni abusive	Pag. 12
Art. 14 -	Occupazioni per esecuzione di lavori comportanti manomissione di suolo pubblico	Pag. 12
Art. 15 -	Spese di istruttoria e sopralluogo	Pag. 14
Art. 16 -	Deposito cauzionale	Pag. 14
Art. 17 -	Occupazioni in aree di mercato	Pag. 15

Art. 18 -	Modalità di rinnovo, rinunzia, revoca, modifica, sospensione e traslazione delle concessioni.	Pag. 16
Art. 19 -	Obblighi del concessionario	Pag. 17
Art. 20 -	Decadenza della concessione	Pag. 18
Art. 21 -	Casi in cui la concessione non può essere rilasciata o rinnovata	Pag. 18

CAPO III

Determinazione del Canone di Concessione

Art. 22 -	Definizione di canone di concessione	Pag. 20
Art. 23 -	Suddivisione del territorio comunale e delle aree pubbliche in categorie di importanza	Pag. 20
Art. 24 -	Determinazione tariffa per le occupazioni permanenti e temporanee	Pag. 21
Art. 25 -	Applicazione alla tariffa dei coefficienti moltiplicatori	Pag. 22
Art. 26 -	Metodo di calcolo e commisurazione del canone	Pag. 23
Art. 27 -	Canone per le occupazioni permanenti realizzate da Aziende erogatrici di pubblici servizi	Pag. 24
Art. 28 -	Termini di pagamento del Canone, sanzioni per l'omesso pagamento	Pag. 25
Art. 29 -	Disciplina ai fini del canone delle occupazioni abusive	Pag. 27
Art. 30 -	Sanzioni	Pag. 27
Art. 30 Bis -	Penalità per il mancato rispetto delle prescrizioni impartite nella concessione e spese per il ripristino.	Pag. 28

CAPO IV

Forme di gestione del canone


Liquidazione, accertamento e riscossione dell'Entrata

Art. 31 -	Forma di gestione dell'entrata	Pag. 30
Art. 32 -	Modalità di versamento	Pag. 30
Art. 33 -	Recupero canone evaso e rimborsi	Pag. 31

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 34 - Disposizioni transitorie e finali Pag. 32
Art. 35 - Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni Pag. 33



ALLEGATI

Allegato A - Tariffe Base

Tariffe Specifiche

Tariffe Forfettarie per sorteggianti

Suddivisione aree per categoria

Allegato B - Coefficienti moltiplicatori

Coefficienti agevolativi

